



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale


“MANERI – INGRASSIA – DON MILANI”

Via Passaggio dei Picciotti-3 - 90123 PALERMO Tel. 091/476364

Cod. ministeriale: PAIC8BB00P

☒: [PAIC8BB00P@istruzione.it](mailto:PAIC8BB00P@istruzione.it) [paic8bb00p@pec.istruzione.it](mailto:paic8bb00p@pec.istruzione.it)

C.F.: 97343610826



## CRITERI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

### SCUOLA PRIMARIA

La non ammissione alla classe successiva è da intendere esclusivamente come eccezione e da riportare a situazioni particolari, ad es.:

- numero di assenze così elevato da impedire alla scuola di verificare il livello di acquisizione degli apprendimenti, in assenza di motivazioni socio-sanitarie documentate.
- alunni in situazione di particolari difficoltà per i quali l'ulteriore permanenza di un anno alla Scuola primaria sia da considerare come fattore positivo di crescita e di sviluppo, su valutazione congiunta del team dei docenti e della famiglia e con il supporto di eventuali specialisti.

In ogni caso la non ammissione alla classe successiva viene presa in considerazione in modo da poter attivare/riattivare un positivo processo di crescita con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali di apprendimento.

Nel caso eccezionale di ipotesi di NON AMMISSIONE alla classe successiva ad opera dei docenti del team di classe, il Consiglio di interclasse verifica preliminarmente e tiene conto della presenza delle seguenti condizioni:

- analisi e monitoraggio della situazione dell'alunno effettuate dai docenti di classe nelle riunioni periodiche;
- coinvolgimento della famiglia durante l'anno scolastico attraverso varie modalità (colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati).

Per le ordinarie situazioni di difficoltà di apprendimento e/o di comportamento, la Scuola adotterà tutte le misure compensative che è in grado di adottare (utilizzo mirato delle compresenze, flessibilità di orario, percorsi personalizzati) per consentire lo sviluppo della personalità del bambino al più alto livello possibile, all'interno di un gruppo di apprendimento (la classe), senza interruzioni o fratture che la non ammissione potrebbe comportare.

In caso di criticità la scuola convocherà tempestivamente la famiglia per concordare le strategie di recupero e supporto.

Se anche a seguito dell'attivazione di percorsi volti al recupero non vi è il raggiungimento degli obiettivi minimi, si proporrà alla famiglia l'eventuale non ammissione alla classe successiva. Dunque l'eventuale non ammissione dovrà essere concordata per tempo con la famiglia e considerata come opportunità di fruizione di tempi aggiuntivi per il conseguimento del successo formativo dell'alunno.

## SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Secondo l' art. 3 e 6 D. Lgs. 62/2017 nella scuola Secondaria di primo grado le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta a maggioranza, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi **eccezionali** e comprovati da specifica motivazione.

Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con **voto inferiore a 6/10** in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare alle famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il Consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

La non ammissione si concepisce:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano rivelati produttivi;
- come evento da considerare prevalentemente (senza limitare l'autonoma valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla prima alla seconda classe della secondaria primo grado).

La **non ammissione** viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. E' stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10.

La valutazione del Comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico. E' confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto

delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

Il Collegio Docenti delibera, all'unanimità, che non vengano ammessi alla classe successiva gli alunni per cui si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- Mancanza di miglioramenti rispetto alla situazione di partenza;
- Valutazioni insufficienti in almeno tre materie di cui almeno due insufficienze gravi (voto 4).